

Gare gas e Codice appalti, norma nel correttivo

Si applica la normativa di settore in quanto compatibile col Codice

Fermi restando i 12 anni, durata massima non superiore al tempo per recuperare investimenti effettivamente sostenuti e remunerare il capitale. Il decreto correttivo del Codice degli appalti, varato nei giorni scorsi dal Governo, è giunto alla camera e contiene tra le altre cose una norma di chiarimento sull'applicazione della normativa di settore alle gare per la distribuzione gas. Nello specifico l'art. 92 del correttivo aggiunge un comma 2-bis all'art. 164 il quale chiarisce che alle gare per la distribuzione si applica la disciplina di settore, ossia le disposizioni del Dlgs Letta 164/00 "in quanto compatibili" con la Parte III del Codice degli appalti, e l'art. 46-bis del Dl 159/07. La norma chiarisce inoltre che, ferma restando la durata massima di 12 anni della concessione, per la determinazione del periodo di affidamento si applica l'art. 168 del Codice, che stabilisce che la durata è fissata in funzione dei lavori/servizi richiesti e la durata massima non può essere superiore al necessario per recuperare gli investimenti effettivamente sostenuti e la remunerazione del capitale investito.

Un chiarimento sull'applicabilità della normativa di settore era stato auspicato nelle scorse settimane da Anigas.

Tra le altre norme di interesse energetico da segnalare l'art. 20, che modifica l'art. 34 in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, con l'obiettivo di applicare le specifiche CAM (criteri ambientali minimi) all'intero valore delle forniture sia sopra che sotto la soglia comunitaria. L'art. 55 invece modifica l'art. 93 tra l'altro prevedendo una cumulabilità tra diritti di riduzione delle garanzie per la partecipazione alla procedura per gli operatori che sviluppano un inventario di gas a effetto serra o una carbon footprint di prodotto.